

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 756

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLA, INNOCENTI, MARZOTTO CAOTORTA, ALLOCCA, ANDREONI, ARMEL-
LIN, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BIANCO ILARIO, BONFERRONI,
BORTOLANI, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARLOTTO, CAROLI, CASINI, CA-
STELLUCCI, CATTANEI, CENI, CITARISTI, CITTERIO, CONTU, CORDER, CO-
STAMAGNA, CRISTOFORI, DE CAROLIS, DE POI, FEDERICO, FERRARI SIL-
VESTRO, FIORI GIOVANNINO, FIORET, FOTI, GARZIA, LATTANZIO, MANFREDI
MANFREDO, MARABINI, MATARRESE, MERLONI, MORO, PAVONE, PERRONE,
PEZZATI, PORTATADINO, QUIETI, RADI, REGGIANI, ROSSI DI MONTELEA, RUS-
SO GIUSEPPE, SABBATINI, SANGALLI, SANESE, SCAIOLA, SPERANZA, STEGAGNI-
NI, TANTALO, TESINI ARISTIDE, TOMBESI, URSO GIACINTO, VIETTI ANNA MA-
RIA, ZANFORLIN, ZOLLA, ZOPPI, ZURLO, LAFORGIA, VENTRE, STERPA

Presentata il 18 ottobre 1979

Norme a tutela della libertà d'antenna

ONOREVOLI COLLEGHI! — È veramente sentita l'esigenza di formulare una normativa per il settore delle emittenti radio-televisive.

Esse sentono la urgente necessità di poter operare sulla base di norme certe che consentano una convivenza non selvaggia e la possibilità di programmare con un minimo di attendibilità la loro attività futura.

I tentativi che sinora sono stati fatti per dare una risposta a questa esigenza non hanno raggiunto il risultato di pervenire all'esame delle assemblee legislative.

Tra le proposte, di particolare rilievo è stata quella concretatasi nel disegno di

legge n. 1308, presentato dal Governo al Senato il 17 luglio 1978 con il titolo « Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, e disciplina degli impianti radiotelevisivi in ambito locale ».

Il disegno di legge fu assegnato alle Commissioni riunite prima ed ottava del Senato che ne iniziarono l'esame su relazione del senatore Bausi: la crisi di governo e lo scioglimento delle Camere interruppero l'iter legislativo.

Il contenuto del detto disegno di legge giustifica numerose critiche: accanto a disposizioni opportune, altre si palesavano discutibili ed alcune inaccettabili e pericolose.

L'articolato che presentiamo utilizza pertanto il disegno di legge n. 1308 come una traccia, un testo base cui sono apportate soppressioni, sostituzioni, modifiche significative di una diversa valutazione e spesso sostanziale dei problemi da affrontare.

Esso è informato da una serie di considerazioni che sottoponiamo all'attenzione degli onorevoli colleghi.

Del sistema del monopolio statale delle trasmissioni radiofoniche e televisive è stata espressione la legge 14 aprile 1975, n. 103, a cui hanno fatto seguito il regolamento di applicazione e la stipula della convenzione con la concessionaria RAI.

Ma tale sistema non ha retto al vaglio di costituzionalità che la Corte costituzionale ha fatto con la sentenza n. 202 del 28 luglio 1976.

Si è così aperta una vistosa breccia con il riconoscimento della legittimità delle emittenti locali.

Si noti che, negli anni addietro, la stessa Corte aveva ritenuto che il monopolio statale fosse giustificato sul presupposto della limitatezza dei canali utilizzati. Ma la diffusione delle cognizioni tecniche e le pratiche realizzazioni attuate ed esistenti hanno convinto della ingiustificatezza della tesi sempre sostenuta dalla RAI-TV e anche dall'Avvocatura dello Stato sulla base di elaborati tecnici che si sono dimostrati inattendibili.

Né la considerazione che l'attività della impresa di teleradiodiffusione è, come servizio pubblico essenziale, di preminente interesse generale, ha potuto prevalere al punto di comprimere diritti costituzionalmente garantiti e di continuare a violare il principio di eguaglianza che si realizza con la libertà di iniziativa privata e, *in primis*, lo stesso principio di libertà di « manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione »: articoli, 3, 21, 41 della Costituzione.

Il nostro è diventato così un sistema ad un tempo pubblico e privato ed è dovere del legislatore garantire che l'incomprimibile diritto dei privati alla diffusione di messaggi via etere non sia di fatto im-

pedido dalla preponderanza del servizio pubblico, che è essenziale, ma non deve essere esclusivo.

La tematica che si sta sviluppando in merito alle emittenti locali, riconosciute figlie legittime della libertà di espressione e di iniziativa, ha messo chiaramente in luce che le garanzie costituzionali sarebbero eluse se alle emittenti locali si togliesse lo spazio o la possibilità di produrre reddito, elementi entrambi necessari alla loro esistenza.

Quanto temuto si realizza sia restringendo il numero delle frequenze da riservarsi alla privata iniziativa, sia impedendo od ostacolando la percezione di reddito con la pubblicità, unica fonte di introito delle emittenti che non possono imporre il pagamento di un canone, come avviene a favore della concessionaria RAI-TV.

Inoltre il legislatore dovrebbe essere estremamente attento ai fenomeni di statalismo che si realizzano con abusivi ampliamenti, con la preponderanza dei mezzi pubblici nei settori di attività privata.

Le considerazioni, le constatazioni di cui sopra impongono la revisione della legislazione vigente e una vigilante attenzione nei confronti dei tentativi di espandere il servizio pubblico con la conseguente riduzione dello spazio riservato alle emittenti locali, così, se si constatasse la limitatezza di frequenze, si dovrebbero adottare tutti i provvedimenti atti ad allargarne il numero e non ad ulteriormente ridurlo.

La legge 14 aprile 1975, n. 103, nata con l'intento « tutto alla concessionaria statale » prevedeva addirittura che la RAI-TV realizzasse, con un crescendo di esclusivismo, tanti altri impianti radiofonici e televisivi, « ad esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione ».

Ciò premesso va rilevato che tra le norme inaccettabili del disegno di legge vi è certamente quella parte dell'articolo 1 che sancisce la riserva statale sulla diffusione su scala nazionale dei programmi radiofonici e televisivi « via etere, via cavo e con qualsiasi altro mezzo ». La motivazione è basata sulla constatazione che tale

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

servizio è volto « ad ampliare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo culturale e sociale del paese ».

Una simile giustificazione del monopolio statale è in netta contraddizione con tutte le sentenze emesse in materia dalla Corte costituzionale e costituisce un grave attentato alla libertà di espressione garantita al cittadino ed ai gruppi dall'articolo 21 della Costituzione.

La Corte costituzionale infatti ha sempre giustificato il monopolio statale della teleradiodiffusione su scala nazionale a ragione della limitatezza dei canali disponibili, tanto è vero che ha dichiarato legittime le emittenti private in ambito locale proprio perché in tale ambito vi è disponibilità di canali. Se le ragioni della riserva allo Stato fossero quelle contenute nell'articolo 1 del disegno di legge numero 1308 deriverebbero due conseguenze di enorme gravità. Una sarebbe che anche nel caso che la tecnologia consentisse in futuro, come è facilmente prevedibile, una larga disponibilità di canali anche su scala nazionale l'uso di tali canali sarebbe interdetto all'iniziativa privata.

Se infatti la riserva statale è giustificata non dalla limitatezza degli spazi ma dalle finalità cui attende la concessionaria statale, essa dovrebbe persistere anche di fronte alla scomparsa di tale limitatezza.

C'è poi il pericolo che la citata motivazione possa essere estesa ad altre espressioni del pensiero con conseguenze immaginabili.

Infatti chi può negare che la stampa quotidiana e periodica e perfino l'attività delle editrici librerie sia volta « ad ampliare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo culturale e sociale del paese in conformità con i principi sanciti dalla Costituzione » ?

Chi ci rassicura che domani non si voglia consentire allo Stato una riserva monopolistica anche in questi settori ?

Sempre nell'articolo 1 vi è un'altra disposizione ambigua, e quindi pericolosa, ed è quella che stabilisce che « l'iniziativa privata in ambito locale, nel rispetto della libertà di opinione non può svolgersi in

contrasto con i fini di utilità sociale che devono essere perseguiti in ogni forma di utilizzazione del mezzo radiotelevisivo ».

I limiti della libertà di espressione sono definiti dalla Costituzione e dalle leggi penali vigenti; inventarne altri per il mezzo radiotelevisivo ci sembra, a parte l'evidente incostituzionalità, oltremodo rischioso.

* * *

Ci siamo intrattenuti diffusamente su questa materia perché gli indirizzi dell'articolo 1 del predetto disegno di legge numero 1308 ispirano scorrettamente altre disposizioni contenute nello stesso disegno di legge.

Infatti il servizio pubblico viene qualificato « primario » rispetto a quello in ambito locale e di ripetizione di emissioni estere, e ciò in riferimento al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

a) Dal punto di vista giuridico-costituzionale non sembra che possa sostenersi l'esattezza di tale classificazione prioritaria. È da tener conto che la diffusione in ambito locale è l'esercizio di un diritto individuale costituzionalmente tutelato, mentre quello su scala nazionale rappresenta un servizio pubblico essenziale e di prevalente interesse generale. Il rapporto tra i due non è qualitativo né di prevalenza. Mentre il diritto individuale appartiene alla categoria dei diritti fondamentalmente insopprimibili ed inviolabili, pur se regolamentabili nel loro esercizio, il servizio pubblico può essere riservato allo Stato ma solo per motivi di opportunità in quanto destinato a soddisfare esigenze della collettività. Ciò non toglie che tale servizio possa essere consentito ad individui ed a soggetti privati (vedi trasporti in concessione, arenili riservati, eccetera.). Ma ciò che è certo è che il diritto individuale costituzionale non può, per principio, essere limitato o compresso per le esigenze dell'altro se ciò non è espressamente consentito dalla Costituzione.

La libertà di pensiero e d'informazione non è certo soggetta a limitazioni. Tra i due, secondo la Costituzione, non vi è rap-

porto di dipendenza e di priorità, ma, anzi, quando l'uno viene compreso o limitato oltre i limiti costituzionali, vengono meno le norme che sono poste a tutela del secondo (vedi norme sulla libertà personale).

Non c'è dubbio che si è proposto una limitazione del diritto individuale sancito dagli articoli 21 e 41 della Costituzione così da renderlo ingiustificatamente secondario ed, al limite, privo di concreto contenuto a favore di un servizio pubblico ma solo per ragioni eventuali ed occasionali (limitatezza delle frequenze ed oligopolio incumbente).

b) Dal punto di vista tecnico, la qualificazione di « primario » in relazione al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, ha tutt'altro significato di quello che gli si vuole dare.

Nella classificazione per categorie di servizi e di assegnazioni, l'articolo 5, numeri 137-141 accordi di Montreux, precisa detta distinzione considerando primario, permesso o secondario un servizio che corrisponda ad una categoria di utilizzazione delle bande di frequenza (mobile, fisso, aeronautico, amatoriale, diffusione, eccetera) ma non alla specifica utilizzazione nell'ambito del servizio medesimo da parte di ciascuno Stato. Questo, peraltro, non sarebbe concepibile in sede di accordo internazionale. Ogni Stato gestisce il servizio internamente secondo le norme che si è dato. Non è certo possibile imporre ad uno Stato che, nell'ambito interno opera secondo le leggi costituzionali, una diversa considerazione del medesimo servizio a seconda se esso sia prestato dallo Stato o da un privato (es. radiodiffusione: servizio pubblico-servizio privato). L'importante è che la banda sia destinata a tale utilizzazione: se poi è direttamente lo Stato, una concessionaria o un privato che l'usa per radiodiffusione non ha rilievo alcuno. Pertanto, rispetto al regolamento internazionale potrebbe essere indicato primario il servizio di radiodiffusione (pubblico od in ambito locale) rispetto alla radioastronomia o quant'altro.

La lettura del disegno di legge dà la netta impressione che esso sia stato pensato guardando soprattutto al fenomeno televisivo e che la regolamentazione ad esso relativa sia stata meccanicamente estesa al settore radiofonico ignorandone peculiarità ed esigenze. Stabilire, tra l'altro, identici limiti massimi per gli ambiti locali televisivi e radiofonici significa ignorare quanto siano diverse le caratteristiche, anche tecniche, ed i ruoli tra i due fenomeni.

In questo senso vanno modificate alcune norme del disegno di legge in uno con tutta la parte che risente di una visione distorta che privilegia, non si capisce perché, non le regioni o le province, ma i rispettivi capoluoghi.

Una maggiore riflessione sulla parte tecnica del provvedimento suggerisce allo stesso modo una serie di emendamenti migliorativi di non secondaria importanza perché in alcuni casi l'impostazione in un certo modo della parte tecnica rende di fatto impraticabile la realizzazione di mete pur fatte proprie dallo stesso disegno di legge.

* * *

Si deve esaminare inoltre, con attenzione, la natura dell'atto amministrativo, con il quale viene reso possibile l'esercizio pratico da parte del singolo privato dell'attività di radiodiffusione in ambito locale. In proposito non può non farsi riferimento al contenuto della sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale non tanto perché in essa vi sono precise indicazioni sulla natura di detto atto ma, soprattutto, perché tali precisazioni sembrano doversi considerare vincolanti anche per il legislatore ordinario, non per la pura e semplice autorità dell'organo, sibbene perché direttamente conseguenziali al principio costituzionale affermato ed in ragione del quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di norme con esso contrastanti. In pratica la Corte costituzionale ha affermato che la radiodiffusione in ambito locale costituisce l'esercizio di un diritto individuale costituzionalmente protetto (articolo 21 della Costituzione). Ne

deriva che qualsiasi impedimento che non attenga ad una pura e semplice regolamentazione per un ordinato ed adeguato esercizio del diritto medesimo, rappresenta un'ingiustificata limitazione di esso e le norme che lo impongono non potrebbero non essere inficcate di incostituzionalità.

Difatti la Corte costituzionale espressamente ammonisce che, quando ricorrono le condizioni generali oggettive e soggettive per l'esercizio del diritto individuale costituzionalmente tutelato, « il rilascio dell'autorizzazione è vincolato e non meramente discrezionale ». L'ulteriore precisazione « con tutte le conseguenze giuridiche che tale natura dell'atto comporta nel nostro ordinamento », sta ad indicare, appunto che, ove siano posti impedimenti giuridici che ingiustificatamente comprimano il diritto medesimo » saranno rimossi in quanto contrastanti con il principio costituzionale riconosciuto ed alla cui tutela giudiziaria presiede la Corte medesima. Viene considerata l'autorizzazione vincolata in quanto ogni cittadino è titolare del diritto individuale per il solo fatto di essere tale. Pertanto, tale titolarità non deriva da un atto autoritario statale ma direttamente dalle norme fondamentali dello Stato. L'esercizio di esso da parte di ciascuno deve trovare armonizzazione e coordinamento con eguale possibilità di esercizio da parte degli altri poiché non può prescindere da un provvedimento autorizzativo statale. Ma tale autorizzazione è limitata alla estensione dell'esistenza delle condizioni soggettive, concernenti le qualità personali, e la serietà dell'intendimento dell'esercizio del diritto medesimo in relazione alle predisposizioni concrete tecniche ed economiche, nonché, quelle oggettive concernenti la disponibilità della frequenza da utilizzare in relazione all'ambito locale previsto e la proibizione all'instaurarsi di situazioni di oligopolio particolari o generali.

Così stando le cose, l'atto amministrativo in questione non può essere che una autorizzazione, revocabile solo al venir meno di alcuna delle condizioni soggettive ed oggettive preventivamente stabilite con

criteri generali, e non quindi, licenza né, tanto meno, concessione. Certo potrà parlarsi di venir meno di condizione oggettiva nel caso di stato di guerra, per il fatto che la frequenza non è più disponibile in quanto utilizzata per esigenze belliche e, quindi, per una pubblica necessità.

Inoltre, sembra che l'autorizzazione non possa essere soggetta ad alcun termine per il fatto che il diritto da esercitare sussiste sempre e, quindi, non può essere sopito o limitato ovvero fatto esercitare a tempo determinato.

Né, del resto, un termine di scadenza sarebbe compatibile non il disposto dello articolo 41 della Costituzione.

L'attività imprenditoriale di radiodiffusione non può non essere libera, al pari di quella dell'editoria giornalistica e letteraria, e non si vede come possa essere indirizzata (« con fini d'utilità sociale » articolo 1 del disegno di legge) o venga assoggettata a termine (« la licenza ha durata di 6 anni », articolo 15 del disegno di legge).

Gli unici limiti intrinseci, che possono essere posti, sono quelli dell'ordine pubblico e del buon costume per cui non si vede come possa sostenersi che l'attività imprenditoriale, sia pure consistente nella radiodiffusione compresa nel diritto individuale di manifestare opinioni personali, debba avere la particolare finalità della utilità sociale.

Circa il limite estrinseco della durata di 6 anni della licenza, a parte la non applicabilità di questo atto amministrativo, come sopraddetto, è evidentemente rapportata al termine della concessione relativo al servizio pubblico di radiodiffusione. Ma le situazioni sono completamente diverse: mentre la concessionaria esercita il diritto dello Stato proprio in base ad un atto particolare di trasferimento temporaneo dell'esercizio del diritto, e non potrebbe essere altrimenti, essendo incredibile il diritto medesimo in base all'attuale ordinamento, il singolo, invece, esercita un diritto proprio di cui è titolare e, quindi, non solo oggetto di concessione ma neanche assoggettabile a termine.

In materia di successione, a titolo particolare per *mortis causa*, la questione si pone solo relativamente all'impresa.

Trattandosi di un diritto individuale e personale la facoltà di manifestare liberamente il proprio pensiero cessa con il venir meno dell'individuo ma, se ed in quanto il diritto medesimo è esercitato particolarmente a mezzo di un'impresa è ovvio che, trattandosi di successione patrimoniale, passerà il complesso dei beni ma non l'autorizzazione ad esercitare il diritto considerato astrattamente.

Tuttavia, trovandosi di fronte ad un complesso di beni destinato all'esercizio di un diritto, non potrà non tenersi conto di tale situazione almeno quale condizione preferenziale per il rilascio della autorizzazione.

Infine, proprio perché il pratico esercizio del diritto comporta un'influenza esterna certamente rilevante, ma anche la necessità di un coordinamento tecnico con il diritto altrui ed anche con quello pubblico estrinsecantesi nel servizio pubblico di radiodiffusione, sembrerebbe necessario non solo l'imposizione di un responsabile della programmazione e della diffusione informativa ma anche, un responsabile del corretto funzionamento tecnico delle apparecchiature sia per la qualità dell'emissione sia per la limitazione dell'intensità del segnale nelle condizioni raccomandate entro l'ambito locale prestabilito (articolo 23 del disegno di legge).

Da quanto sopra risulta decisamente anti-giuridico considerare l'imposizione di oneri relativi a diffusione, da parte del privato nell'esercizio del proprio diritto individuale, di particolari trasmissioni interessanti la pubblica amministrazione; per questo esiste il servizio pubblico che ha proprio queste funzioni (articolo 25 del disegno di legge).

* * *

Un'ultima considerazione riguarda la pretesa del disegno di legge n. 1308 di dare unicità al sistema radiotelevisivo italiano appaiando in essa emittenza privata e quella pubblica.

Tale indirizzo, apparentemente inoffensivo, si presta invece a seri equivoci e conduce a soluzioni aberranti sul piano giuridico proprio perché sono radicalmente diverse le motivazioni giuridiche da cui nascono le due emittenze.

L'emittenza privata nasce dall'esercizio di diritti individuali di libertà tutelati dalla Costituzione (articoli 21 e 41); il servizio nazionale gestito dalla concessionaria statale nasce dalla facoltà (articolo 43) che ha lo Stato di riservarsi o meno determinate imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse nazionale.

Qui non toccheremo la delicatissima questione, che riteniamo sempre aperta e suscettibile di sviluppi, se per la suddetta riserva possa essere costituzionalmente valido il richiamo all'articolo 43 visto che tale articolo fa parte del titolo III - Rapporti Economici, tra i quali non ci sembra possibile comprendere anche i servizi radiotelevisivi in cui l'interesse più generale non è già di ordine economico ma si allarga a tutta una vasta eterogeneità comprendente l'informazione, la formazione e lo svago.

Ci limiteremo invece a rilevare che i diritti individuali su cui poggia l'emittenza privata non possono consentire su di essa alcuna pretesa di indirizzo e di vigilanza da parte di alcun potere. Pertanto, nel mentre si giustifica pienamente nei confronti del servizio nazionale statale l'esistenza di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza, non è accettabile che, in omaggio al discutibile principio dell'unicità del sistema si pretenda di sottoporre in qualche modo a detta Commissione anche l'emittenza privata.

Ciò sarebbe palesemente incostituzionale come lo sarebbe ogni analogo tentativo di indirizzo e di vigilanza verso la stampa che vede garantita la sua libertà dagli stessi articoli 21 e 41 della Costituzione.

Ne consegue che la nomina dei membri del Comitato nazionale della radiodiffusione, in misura ragionevolmente ridotta per non lottizzare tutto a scapito della competenza e dell'obiettività, deve rientra-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

re nella competenza del Parlamento e non già della suddetta Commissione.

In merito alla disciplina specifica contenuta nell'articolato si rileva quanto segue.

* * *

L'articolo 1 mentre ribadisce che la diffusione su scala nazionale di programmi radiofonici o televisivi costituisce, nella presente limitatezza dei canali utilizzabili, un servizio pubblico essenziale di premimente interesse generale ed è riservata allo Stato, riafferma che la diffusione di programmi in ambito locale costituisce esercizio del diritto individuale di libera manifestazione del pensiero come costituzionalmente protetto.

L'articolo 2, data l'importanza delle implicazioni che il regolamento internazionale può avere nell'ordinamento interno, prevede che la ratifica del predetto regolamento deve essere autorizzato per legge.

Al fine di una cosciente partecipazione delle forze parlamentari fa obbligo al Governo di informare il Parlamento dello sviluppo dei negoziati relativi alla preparazione del regolamento internazionale stesso.

L'articolo 3 stabilisce che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riveda il decreto ministeriale 3 dicembre 1976 (Approvazione del piano nazionale delle frequenze) restituendo alla radiodiffusione le frequenze sottratte e destinate ai Ministeri (da 104 a 108 MHz per la radiofonia, i canali 36, 37, 38, 62, 67, 68, 69 in UHF per la televisione) e che appronti il piano nazionale di distribuzione ai singoli servizi interni delle bande di frequenza destinando alle emittenti private, tolte le frequenze già assegnate alla RAI, le frequenze disponibili.

Fermo restando che tali frequenze si usano solo per la radiodiffusione, prevede che il Ministero delle poste e telecomunicazioni assegni i ponti radio di trasferimento e per i ripetitori alcune frequenze al di fuori delle suddette.

Per ovviare al verificarsi di interferenze e per promuovere un utilizzo ottimale

delle frequenze disponibili sancisce che il Ministero protegga dai disturbi reciproci i vari canali imponendo ai titolari delle emittenti e alle case costruttrici di ricevitori e trasmettitori di seguire le raccomandazioni internazionali CCIR.

L'articolo 4 contiene disposizioni sul procedimento da seguire per la formazione del piano di assegnazione delle frequenze e sulla revisione biennale del piano stesso.

L'articolo 5 individua i criteri per la definizione dell'ambito locale. Distingue le aree in metropolitane e comprensoriali e prevede diverse classi di radio e televisioni a secondo della loro potenza. Consente di servirsi di ripetitori per evitare zone d'ombra nell'area di utenza concessa ed assegna al Comitato nazionale per l'assegnazione delle radiofrequenze il compito di destinare ai singoli richiedenti le frequenze disponibili.

L'articolo 6 per far sì che le frequenze siano effettivamente utilizzate con la diffusione di programmi, fa obbligo alle emittenti di trasmettere per un minimo di 8 e 4 ore quotidiane rispettivamente per le tv e le radio e prevede lo scadere della autorizzazione trascorsi 30 giorni consecutivi di ingiustificata interruzione dei programmi.

L'articolo 7 prevede che per ogni emittente debba essere nominato un responsabile tecnico.

L'articolo 8 istituisce il Comitato nazionale per la radiodiffusione e ne determina la composizione, mentre l'articolo 9 ne regola il funzionamento.

L'articolo 10 elenca i poteri attribuiti al Comitato nazionale per la radiodiffusione.

L'articolo 11 fa carico al Comitato nazionale per la radiodiffusione di inviare ogni 6 mesi alle regioni e alla province di Trento e di Bolzano una relazione sull'attività svolta. Tale relazione unita alle osservazioni che entro 60 giorni le regioni e le province di Trento e Bolzano possono presentare, verrà inviata al Parlamento.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'articolo 12 fa obbligo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sull'attività del Comitato.

L'articolo 13 definisce la procedura necessaria per ottenere autorizzazioni di impianti ripetitori di programmi esteri.

L'articolo 14 fa obbligo a chiunque intende installare e gestire impianti di diffusione via etere di programmi radiofonici e televisivi di ottenere l'autorizzazione e stabilisce i requisiti di cui devono essere in possesso i richiedenti per ottenerla.

L'articolo 15 prevede che le domande per l'autorizzazione debbano essere presentate alla segreteria del Comitato nazionale delle radiodiffusioni e ne specifica il contenuto.

L'articolo 16 prevedendo la possibilità che in riferimento ad una data area il numero delle domande di autorizzazione superi il numero delle frequenze disponibili in quell'area. In tal caso il Comitato convocherà i richiedenti per verificare con essi la possibilità di associazione e fusione.

L'articolo 17 detta i criteri da seguire nella comparazione delle domande di autorizzazione al fine della compilazione di una graduatoria sia per la radio che per la televisione. Tale graduatoria è la base sulla quale si procede per l'attribuzione delle frequenze. Si procede alla revisione della graduatoria ogni due anni nel quale periodo in caso di rinuncia o decadenza di un titolare di autorizzazione, questa è assegnata al primo degli esclusi.

L'articolo 18 prevede, nel caso in cui il numero delle domande superi comunque quello delle frequenze disponibili, la possibilità di attuare tra i soggetti interessati una rotazione dell'utilizzazione delle frequenze.

L'articolo 19 istituisce presso il Comitato nazionale il Registro nazionale delle imprese di radiodiffusione e sancisce per i titolari delle autorizzazioni l'obbligo di comunicare i dati necessari all'identificazione e al controllo dell'emittente.

L'articolo 20 richiama i titolari delle autorizzazioni al rispetto della disciplina vigente in campo nazionale ed internazionale in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Vieta la trasmissione di messaggi cifrati.

L'articolo 21 fa carico al titolare della autorizzazione di custodire per tre mesi la registrazione dei programmi direttamente prodotti.

L'articolo 22 in conformità a quanto previsto per la stampa e per il servizio pubblico di teleradiodiffusione invita il titolare dell'autorizzazione al rispetto delle prescrizioni inerenti all'obbligo di rettifica e sottopone i trasgressori alle sanzioni previste dalla vigente normativa sulla stampa.

L'articolo 23 sancisce per il titolare dell'emittente l'obbligo di trasmettere programmi originali in misura non inferiore al 25 per cento del totale delle trasmissioni mensili. Ciò al fine di spingere l'emittenza locale a qualificarsi come tale.

L'articolo 24 fissa nel 15 per cento del totale delle ore di trasmissione dei programmi il limite massimo di pubblicità e sottopone il contenuto dei messaggi pubblicitari ai limiti derivanti dalla legislazione vigente.

L'articolo 25 allo scopo di eliminare un inutile contenzioso tra i titolari delle autorizzazioni e la SIAE, obbliga il titolare a versare alla SIAE, quale contribuzione per il diritto di autore musicale una quota pari al 2 per cento del fatturato pubblicitario lordo.

L'articolo 26 stabilisce che nessuno può ottenere più di una autorizzazione radiofonica o televisiva; permette però il cumulo di una autorizzazione televisiva e di una radiofonica. Prevede, poi, nel caso in cui le frequenze disponibili siano superiori alle richieste di autorizzazione, la attribuzione di dette frequenze ai titolari di autorizzazioni in altri comprensori (della stessa Regione o contigui se di altre regioni) per la ripetizione dei programmi.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'articolo 27 disciplina le imprese concessionarie di pubblicità in modo da impedire che attraverso di esse si formino concentrazioni e forme oligopolistiche.

L'articolo 28 disciplina la sanzione amministrativa della decadenza per gravi violazioni degli obblighi dei titolari.

L'articolo 29 vieta qualsiasi forma di collegamento tra gli impianti salvo che si tratti di collegamenti tra impianti dello stesso comprensorio, di comprensori diversi nella stessa regione o di comprensori contigui anche se di diverse regioni, per la trasmissione di programmi originali.

L'articolo 30 autorizza il Comitato nazionale ad effettuare in casi eccezionali e per gravi motivi sopralluoghi ai fini della verifica degli impianti e del rispetto delle altre condizioni previste.

L'articolo 31 prevede le sanzioni penali da applicare verso trasgressori delle norme contenute nel presente disegno di legge.

L'articolo 32 attribuisce carattere di pubblica utilità agli impianti trasmettenti radiotelevisivi e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità e prevede che, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con suo decreto ne possa dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità.

L'articolo 33 contiene le modifiche dell'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, al fine di rettificare la legislazione secondo il dettato della Corte costituzionale e di armonizzare le esigenze dell'ente radiotelevisivo pubblico con le nuove realtà delle emittenti private.

L'articolo 34 prevede che il Comitato nazionale attribuisca la frequenza resasi libera in seguito alla revoca di un'autorizzazione al primo nella graduatoria dei soggetti esclusi.

L'articolo 35 per assicurare la difesa degli interessi degli operatori della emit-

tenza privata stabilisce che una rappresentanza del settore sia presente in tutti gli organismi e comitati nei quali si trattino problemi della radiodiffusione.

Gli articoli da 36 a 41 contengono le disposizioni finali e transitorie per l'applicazione della legge.

In particolare l'articolo 36 disciplina i tempi per la presentazione delle autorizzazioni in sede di prima applicazione della legge.

L'articolo 37 prevede l'emanazione con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del regolamento di attuazione.

L'articolo 38 stabilisce che in attesa dell'approvazione del nuovo piano di ripartizione delle frequenze, rimane vigente quello regolato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1976 e successive modificazioni.

L'articolo 39 determina l'ammontare della tassa di concessione governativa che i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a versare e le modalità di pagamento della tassa stessa.

L'articolo 40 stabilisce che le autorizzazioni previste dalla presente legge non sostituiscono le altre previste dalla normativa vigente.

L'articolo 41, infine, garantisce ai titolari delle emittenti esistenti e operanti con programmazione effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge la precedenza nella graduatoria sempre che entro un anno si adeguino alla normativa vigente.

Con tale norma transitoria si vuole evitare il grave danno che subirebbe l'emittenza privata dalla prospettiva del cosiddetto 'azzeramento.

Raccomandiamo pertanto all'attenzione degli onorevoli colleghi la proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

La diffusione su scala nazionale, via cavo o via etere, di programmi radiofonici o televisivi, costituisce, nella presente limitatezza dei canali utilizzabili, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale. Esso è riservato allo Stato ed è disciplinato da apposita legge.

La diffusione in ambito locale, via cavo e via etere, di programmi radiofonici o televisivi, costituisce l'esercizio del diritto individuale di libera manifestazione del pensiero, come costituzionalmente protetto, e spetta ai singoli nei limiti e alle condizioni poste dalla presente legge.

Lo Stato coordina ed armonizza l'esercizio di tale diritto.

ART. 2.

(Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni).

La ratifica del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e delle sue modifiche è autorizzata con legge.

Il Governo informa il Parlamento dello sviluppo dei negoziati relativi alla preparazione del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e delle sue successive modificazioni anche in relazione alla ripartizione delle bande di frequenza destinate ai vari servizi generali.

ART. 3.

(Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze).

In relazione alle previsioni del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e relativa tavola di ripartizione

generale ai vari servizi delle bande di frequenza il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

a) rivede il decreto ministeriale 3 dicembre 1976 « Approvazione del Piano nazionale delle frequenze » e restituisce alla radiodiffusione le frequenze sottratte ad essa dal suddetto decreto ministeriale;

b) appronta il piano nazionale della distribuzione ai singoli servizi interni delle bande di frequenze, sentito il parere non vincolante del Consiglio superiore delle telecomunicazioni.

Nell'approntamento del Piano di distribuzione delle frequenze, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni prevede per le emittenti private, tolte le frequenze già assegnate alla RAI, l'utilizzo dei restanti canali FM da 87,5 MHz a 108 MHz e dei restanti canali TV a *standard* italiano (Banda I, II e III canali A, B, C, D, E, F, G, H; Banda IV: canali da 21 a 69 incluso).

Le suddette frequenze vengono utilizzate unicamente per la radiodiffusione.

Per i ponti radio di trasferimento e per i ripetitori, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni assegna, nel Piano di distribuzione delle frequenze, alcune frequenze che sono al di fuori delle suddette.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni protegge dai disturbi reciproci i vari canali assegnati per la radiodiffusione:

1) imponendo a chi ottiene l'autorizzazione di trasmissione di seguire le Raccomandazioni internazionali CCIR (vedi articolo 15);

2) impegnando le case costruttrici di ricevitori radio e Tv a seguire le Raccomandazioni internazionali CCIR.

Il Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze viene approvato con decreto interministeriale del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio superiore per le telecomunicazioni, i Ministri degli affari esteri, dell'in-

terno, della difesa, di grazia e giustizia, nonché l'Associazione degli esercenti la diffusione in ambito locale per quanto di loro interesse.

ART. 4.

(Piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione - Procedimento).

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni segnala ad ogni Regione ed alle Province autonome di Trento e Bolzano le frequenze utilizzabili in ambito locale per il servizio privato in ciascuna Regione e Provincia.

I Consigli regionali e provinciali, previa delibera, fanno pervenire entro 60 giorni dalla segnalazione i loro rilievi sulle assegnazioni, le osservazioni sull'utilizzo delle singole frequenze quando l'ambito locale possa comprendere territori interregionali.

I Consigli propongono, altresì, l'assegnazione di frequenze ed aree metropolitane ed a quelle comprensoriali nei limiti dell'ambito locale di cui alle successive disposizioni.

Tenuto conto delle proposte, rilievi ed osservazioni in quanto tecnicamente compatibili con il coordinamento e l'armonizzazione dell'uso delle frequenze per diffusione sonora e televisiva nell'ambito regionale o provinciale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni predispone un Piano generale di assegnazione delle frequenze in ambito locale, distinto per Regioni e Province autonome con l'indicazione di quelle che sono destinate a diffusione sonora e quelle a diffusione televisiva, ad aree metropolitane e aree comprensoriali, e quelle destinate a comprensori territorialmente interregionali e interprovinciali per le Province autonome.

In mancanza di tempestive proposte, rilievi ed osservazioni, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procede autonomamente.

Il Piano di assegnazione delle radiofrequenze previo il parere del Consiglio Nazionale per le telecomunicazioni e di even-

tuali Associazioni di esercenti la radio diffusione in ambito locale da trasmettere entro 30 giorni, viene approvato dal Comitato nazionale per le assegnazioni delle radiofrequenze e reso esecutivo con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Piano Nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per il servizio in ambito locale, è sottoposto a revisione biennale per le opportune modificazioni con la procedura di cui ai commi precedenti.

La modifica del Piano di assegnazione delle radiofrequenze può essere avanzata, con richiesta motivata, fatta pervenire al Ministero almeno tre mesi prima della scadenza di ogni biennio, anche da una sola Regione o Provincia Autonoma, previa delibera dei rispettivi Consigli.

ART. 5.

Le frequenze attribuite alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano vengono assegnate per il servizio in ambito locale ai singoli dal Comitato nazionale per l'assegnazione delle frequenze.

L'ambito locale è costituito da una zona di territorio nazionale, metropolitana o comprensoriale, popolata da un consistente numero di persone avente costumanze e tradizioni di vita comuni, esigenze economico-sociali uniformi, nella quale è ricevibile una radiodiffusione sonora o televisiva con un segnale di intensità non inferiore ai minimi tecnicamente raccomandati in sede internazionale.

Tali limitazioni non si applicano per la ripetizione di programmi provenienti da stazioni straniere.

L'area di una zona metropolitana è costituita da un centro abitato con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti.

Il comprensorio è costituito da una area in cui non siano compresi centri abitati con popolazione superiore a 500 mila abitanti.

Le aree sono delimitate dal minimo di intensità di segnale secondo le raccomandazioni internazionali. Oltre tale limite la

emissione non è più protetta ed altra emittente può disturbare o coprire il segnale emesso.

Il servizio privato per l'area metropolitana può anche essere espletato con una trasmittente per diffusione sonora o televisiva posta a distanza non superiore a 50 chilometri dal centro dell'area metropolitana medesima e con irradiazione direzionale verso l'area da servire.

Sono consentite ripetizioni di segnale entro l'area metropolitana per il servizio alle zone d'ombra.

Il comprensorio è costituito da un'area il più possibile omogenea, con popolazione non superiore ad un milione di abitanti per la diffusione televisiva e a 300.000 abitanti per la diffusione sonora circoscritta dal limite costituito dal minimo d'intensità di campo del segnale irradiato raccomandato in sede internazionale.

Ferme le condizioni di cui al comma precedente in casi eccezionali giustificati da particolari ragioni di ordine economico e sociale le Regioni possono individuare aree comprensoriali con popolazione non superiore ad un milione e mezzo di abitanti per la diffusione televisiva e a 600.000 abitanti per la diffusione sonora.

Sono consentiti ripetitori a servizio delle zone d'ombra entro l'area di cui al comma precedente.

Per la delimitazione del servizio in ambito locale, la potenza irradiata, valutata potenza e potenza all'antenna, è fissata dalla tabella A allegata alla presente legge in misura diversa a seconda che riguardi la diffusione televisiva e sonora per le aree metropolitane (classe A), la diffusione televisiva e sonora per le aree comprensoriali (classe B) e la diffusione televisiva e sonora per i ripetitori in ogni area dell'ambito locale (classe C).

I ripetitori costituiscono accessori alla stazione principale la cui localizzazione deve essere esattamente indicata e non può essere mutata se non previa autorizzazione del Comitato nazionale per l'assegnazione delle frequenze dopo parere del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Le apparecchiature usate devono avere le caratteristiche tecniche prescritte onde evitare il più possibile emissioni secondarie e spurie e non debbono interferire su altre frequenze.

Il Comitato nazionale per l'assegnazione delle radiofrequenze assegna ai singoli richiedenti le frequenze di irradiazione e di trasferimento da utilizzare in area metropolitana, in area comprensoriale regionale e interregionale nonché riserva almeno il 10 per cento delle frequenze disponibili, indicate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e stabilite con il Piano di assegnazione delle frequenze in ambito locale, alla ripetizione di segnali di stazioni straniere che trasmettono da territori di Stati appartenenti alla CEE o equiparati ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 e, solo in caso di reciprocità, da stazioni operanti dal territorio di altri Stati.

Per tali ripetizioni non sono applicabili le norme limitative per l'ambito locale. Tuttavia è consentita la rotazione di emissione con stazioni operanti in ambito locale ma queste debbono limitare l'emissione anche del programma straniero all'area assegnata per l'ambito locale.

ART. 6.

L'esercizio del diritto in ambito locale deve essere effettivo e le frequenze assegnate per tal fine, debbono essere concretamente e direttamente utilizzate da parte del titolare della autorizzazione con la diffusione di programmi sonori o televisivi rivolti alla generalità. L'utilizzazione minima è di otto ore giornaliere in diffusione sonora e di 4 ore giornaliere in diffusione televisiva entrambe calcolate sulla media mensile. Non è consentita l'emissione di segnale acustico modulato.

L'eventuale temporanea sospensione delle emissioni per un periodo di tempo superiore a quattro giorni consecutivi deve essere immediatamente comunicata alla Segreteria del Comitato nazionale per la assegnazione delle frequenze ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

servizio radioelettrici. Entro il più breve tempo e, comunque, non oltre 48 ore, deve darsi giustificazione motivata dell'interruzione delle emissioni sonore o televisive ai suddetti organi.

L'ingiustificata interruzione dell'utilizzazione delle frequenze per un periodo di 30 giorni consecutivi comporta la revoca dell'autorizzazione essendo implicita la rinuncia all'esercizio del diritto.

Nel caso in cui la mancata utilizzazione delle frequenze assegnate sia ritenuta giustificata, il Comitato nazionale per la assegnazione delle frequenze concederà un termine entro il quale le trasmissioni dovranno essere riprese.

Le frequenze rimaste inutilizzate per due anni in determinate aree possono essere assegnate, ove possibile, in aree prossime.

ART. 7.

(Responsabile tecnico).

Per ogni singola stazione emittente principale, come tale denunciata, deve essere nominato un responsabile del corretto funzionamento tecnico dell'impianto. La nomina è comunicata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Comitato nazionale per l'assegnazione delle frequenze. Nei confronti di tale responsabile sono diretti i rilievi degli organi di vigilanza tecnica. Per le eventuali sanzioni amministrative con esso è solidalmente tenuto il titolare della stazione emittente e come tale autorizzato alla radiodiffusione in ambito locale.

ART. 8.

*(Comitato nazionale
per la radiodiffusione).*

Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituito il Comitato nazionale per la radiodiffusione.

Il Comitato è composto di 21 membri:

1) il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che lo presiede;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) sei membri eletti dal Parlamento; tre dalla Camera dei Deputati e tre dal Senato con votazione limitata a due nomi;

3) quattro membri in rappresentanza di altrettante Regioni con più alta presenza di emittenti radiotelevisive private; la elezione viene fatta dal Consiglio regionale;

4) tre membri designati dalle più rappresentative associazioni di emittenti radiotelevisive locali;

5) due membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

6) un membro designato dalla più rappresentativa associazione di radioteleutenti;

7) un membro docente universitario cultore della teoria e delle tecniche delle comunicazioni di massa, designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

8) un membro docente universitario cultore delle scienze delle telecomunicazioni designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

9) un magistrato ordinario avente funzioni direttive designato dal Consiglio superiore della magistratura;

10) un membro giornalista designato dall'Ordine dei giornalisti.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed elegge nel suo ambito un vice presidente.

La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di membro del Parlamento, dei Consigli Regionali e delle province di Trento e Bolzano, di presidente delle amministrazioni provinciali e di sindaco dei comuni capoluogo di provincia; l'incompatibilità si estende agli amministratori dipendenti e consulenti della RAI-TV, nonché ai titolari, amministratori o dirigenti di imprese o società esercenti la radiotelevisione o attività pubblicitaria o editoriale.

I membri del Comitato durano in carica cinque anni.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Espleta le funzioni di segretario del Comitato il Direttore centrale dei servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 9.

(Funzionamento del Comitato).

Per l'esercizio delle funzioni istruttorie, amministrative ed ispettive il Comitato si avvale degli uffici e del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato può richiedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla società concessionaria del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e ad istituti pubblici di ricerca, informazioni, studi e adempimenti di natura tecnica e può avvalersi dell'opera di esperti.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del bilancio dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Per l'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze di cui al precedente articolo 4, per la determinazione di eventuali limiti per gli impianti destinati esclusivamente alla diffusione sonora a norma del precedente articolo 6, per la approvazione del regolamento di cui all'articolo 37 della presente legge e per la nomina del vice presidente il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei due terzi.

ART. 10.

(Attribuzioni del Comitato).

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione esercita i seguenti poteri:

1) approva il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio pubblico di cui all'articolo 1 e per le emittenti di carattere locale di cui al precedente articolo 4;

2) delibera in ordine alle domande di autorizzazione per l'installazione e lo esercizio di emittenti radiofoniche e televisive:

3) delibera, sentiti i Ministeri degli esteri, dell'interno e della difesa, in ordine alle domande di autorizzazione relative all'installazione e all'esercizio degli impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri, ai sensi dell'articolo 13 della presente legge, ed esercita le altre competenze indicate dagli articoli 38 e 40 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

4) stabilisce i limiti massimi di pubblicità ai sensi dell'articolo 27;

5) tiene il registro nazionale delle imprese radiofoniche e televisive di carattere locale e delle imprese concessionarie di pubblicità radiofonica e televisiva;

6) esercita i controlli di cui all'articolo 30;

7) delibera sulla revoca e sulla decadenza delle autorizzazioni nei casi previsti dalla presente legge;

8) svolge le altre funzioni previste nella presente legge.

Nelle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 7) del comma precedente il provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni deve essere conforme alla deliberazione del Comitato.

Il Comitato può altresì consultare le Regioni, le province e i comuni, nonché le amministrazioni dello Stato per ottenere elementi utili in ordine all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Tutti gli atti del Comitato nazionale per la radiodiffusione sono pubblici, salva la facoltà dei Ministeri dell'interno e della difesa di richiedere che determinati atti siano mantenuti segreti. Si osservano, al riguardo, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 11.

(Relazione semestrale).

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione invia semestralmente una relazione sull'attività svolta alle Regioni a statuto ordinario e speciale e alle province di Trento e Bolzano.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Entro 60 giorni le Regioni e le province autonome trasmettono le loro eventuali osservazioni al Comitato.

La relazione del Comitato e le osservazioni delle Regioni e delle province autonome sono trasmesse al Parlamento.

Ciascuna Regione e provincia autonoma può promuovere annualmente una conferenza radiotelevisiva per esaminare i problemi radiotelevisivi della propria area, valutare la relazione del Comitato nazionale ed esaminare proposte di modifiche della disciplina esistente. Le relative deliberazioni devono essere sottoposte al voto degli organi statutari della Regione o della provincia autonoma.

ART. 12.

(Relazione annuale).

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è tenuto a trasmettere annualmente al Parlamento, in allegato al bilancio del Ministero, una relazione sull'attività del Comitato nazionale per la radiodiffusione e sullo stato di applicazione della presente legge.

ART. 13.

(Impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri).

Le domande per ottenere le autorizzazioni di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, devono essere presentate alla Segreteria del Comitato nazionale, indicando le località nelle quali gli impianti saranno posti, la potenza e le altre caratteristiche tecniche ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché la emittente direttamente ricevuta il cui programma si intende diffondere.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni suddette il Comitato verifica la disponibilità delle frequenze nell'area interessata dagli impianti ripetitori, tenendo conto delle esigenze del servizio pubblico nazionale e delle domande di licenza per impianti radiotelevisivi privati di carattere locale.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per consentire la ripetizione del segnale in altre aree territoriali è prevista la possibilità di utilizzare per il trasporto del segnale sistemi che non riducano la disponibilità di frequenze assegnate alla radiodiffusione.

ART. 14.

(Autorizzazione e requisiti dei richiedenti l'autorizzazione).

Chiunque intende installare e gestire impianti per la diffusione via etere in ambito locale di programmi radiofonici o televisivi deve ottenere apposita autorizzazione.

L'autorizzazione può essere richiesta da persone fisiche e giuridiche private.

L'autorizzazione può essere altresì richiesta da società soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2200 del codice civile, sempreché queste ultime non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente alla informazione e allo spettacolo.

L'autorizzazione può essere rilasciata a soggetti che abbiano la cittadinanza o la nazionalità italiana o di un Paese facente parte della Comunità economica europea.

L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetti che abbiano riportato condanne penali a pena detentiva per delitti non colposi o che siano stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e da successive modificazioni o integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

ART. 15.

(Contenuto delle domande).

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere presentata alla segreteria del Comitato nazionale delle radio diffusionsi.

La domanda deve specificare:

1) il tipo di autorizzazione che si intende ottenere;

2) il possesso dei requisiti prescritti dalla legge;

3) l'esatta posizione topografica dell'antenna trasmittente e l'area da servire;

4) la sede degli studi e le caratteristiche tecniche dell'eventuale ponte di trasferimento;

5) le caratteristiche tecniche dell'impianto, dichiarando che esse sono in accordo alle raccomandazioni CCIR per quanto riguarda la maschera di frequenza relativa alle spurie per impedire disturbi ed interferenze;

6) gli estremi della registrazione della testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale, ai sensi della vigente legge sulla stampa.

Il richiedente deve allegare il progetto tecnico dell'impianto e deve indicare:

a) il responsabile tecnico;

b) il responsabile dei programmi, che deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche o della CEE;

c) il Direttore responsabile dei notiziari, che deve essere un giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti;

d) i dati relativi al soggetto richiedente;

e) il piano di massima dei programmi, accompagnato da una relazione che descriva le principali caratteristiche della programmazione, fornendo indicazioni sul genere delle trasmissioni, sulla percentuale di programmi originali, sulle ore complessive di trasmissione;

f) le eventuali esperienze maturate in precedenza nel settore o nei settori affini dello spettacolo e delle comunicazioni sociali.

Le domande possono essere corredate di tutta la documentazione utile per illustrare i requisiti suddetti.

Il Comitato, con disposizioni ulteriori, da emanarsi con il regolamento di cui all'articolo 37, può prescrivere particolari modalità di presentazione della domanda e l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Ciascuno dei richiedenti può ottenere a proprie spese la copia della documentazione presentata dagli altri richiedenti.

ART. 16.

(Istruzione delle domande - Associazioni volontarie tra i richiedenti).

Scaduto il termine utile per la presentazione delle domande, nel caso in cui le domande pervenute con riferimento ad una determinata area, rispettivamente per la radiofonia o per la televisione, superino il numero delle frequenze disponibili in quell'area, il Comitato convoca i richiedenti in un'apposita riunione, per verificare se esistono possibilità di associazione o fusione tra i vari soggetti. Questa possibilità è limitata ai soggetti che hanno presentato domanda entro i termini ordinari.

Entro i trenta giorni dalla riunione i soggetti che intendono associarsi o fondersi possono presentare una nuova domanda comune. Questa domanda deve contenere tutti gli elementi indicati negli articoli precedenti.

ART. 17.

(Comparazione tra le domande).

Nel caso in cui, esperita la procedura di cui all'articolo precedente, le domande rimangono superiori al numero delle frequenze disponibili, il Comitato procede ad una valutazione comparativa delle medesime sulla base degli elementi indicati nell'articolo 15 numero 5) e lettere e) ed f).

A questo fine il Comitato deve assegnare un punteggio a ciascuno degli elementi indicati, sulla base di una scala di grandezze stabilita prima dell'esame delle domande.

Al termine dell'esame comparativo viene compilata una graduatoria rispettivamente per la radiofonia e per la televisione, comprendente tutti i soggetti che hanno presentato domanda e che abbiano programmato la realizzazione e trasmissione di programmi originali mensili per almeno il 25 per cento.

Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di detta graduatoria che ha validità di due anni. Qualora uno dei soggetti titolari della licenza durante il predetto periodo di validità della graduatoria rinunci o decada per qualsiasi causa, la autorizzazione viene assegnata al primo degli esclusi.

ART. 18.

(Rotazione).

Ove i soggetti richiedenti siano superiori al numero delle frequenze disponibili, il Comitato assegna all'ultimo escluso in graduatoria la stessa frequenza stabilita per l'ultimo degli assegnatari, al penultimo escluso la stessa frequenza assegnata al penultimo degli assegnatari e così via, in maniera da assicurare, a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti stabiliti, uno spazio di trasmissione nelle varie fasce di ascolto proporzionale alle rispettive percentuali di programmi originali.

La graduatoria e le frequenze attribuite ad ogni singolo richiedente vengono notificate agli interessati; essi, entro 30 giorni, devono comunicare al Comitato nazionale se intendono confermare la richiesta di autorizzazione. Sempre entro 30 giorni dalla notifica della graduatoria vanno comunicate al Comitato, che ne prende atto, eventuali intese raggiunte per scambi volontari di frequenza tra titolari di impianti ubicati nella stessa zona.

Nel caso di utilizzazione della stessa frequenza, l'eventuale realizzazione e utilizzazione dell'impianto di irradiazione sono regolati sulla base dell'intesa dei soggetti autorizzati.

La ripartizione dell'uso delle frequenze avviene secondo le modalità indicate nelle autorizzazioni, sulla base dei criteri fissati

nel regolamento di cui all'articolo 37 della presente legge.

Chiunque abbia avuto l'autorizzazione a trasmettere su una determinata frequenza, non può essere indotto a dividerla con altri, per tutto il periodo per il quale essa è stata concessa, se ciò non è stabilito al momento della notificazione della graduatoria.

Eventuali nuovi richiedenti potranno ottenere le autorizzazioni solo se trattasi di frequenze rimaste disponibili al momento della formazione della graduatoria.

È permessa la rotazione di diffusione sonora e televisiva tra stazioni in ambito locale ed emittenti di programmi esteri per cui vi sia autorizzazione.

Sui tempi e sulle modalità di rotazione si accordano i singoli autorizzati notificando le intese raggiunte al Comitato e al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Le nuove autorizzazioni decadono insieme a quelle concesse.

ART. 19.

(Registro nazionale delle imprese di radiodiffusione).

Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 13 e 14 i titolari di imprese radiotelevisive sono tenuti a comunicare al Registro nazionale, tenuto presso il Comitato nazionale per la radiodiffusione, i seguenti dati:

- 1) indicazioni essenziali sulla proprietà;
- 2) estremi dell'autorizzazione;
- 3) caratteristiche dell'impianto e luogo di installazione della stazione principale e di eventuali ripetitori per il servizio di zone d'ombra;
- 4) bilancio annuale dell'impresa, secondo il modello stabilito con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentito il Comitato, dopo la sua pubblicazione a norma del combinato disposto dagli articoli 2188, 2217, 2435 del codice civile e 101 delle norme di attuazione.

ART. 20.

(Doveri dei titolari delle autorizzazioni).

Il titolare della autorizzazione di cui agli articoli 13 e 14 è tenuto a rispettare, oltre agli obblighi stabiliti nella presente legge, la disciplina vigente in campo nazionale ed internazionale in materia di telecomunicazioni e in materia di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o convenzionali.

ART. 21.

(Custodia dei programmi).

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 è tenuto a custodire per tre mesi la registrazione dei programmi direttamente prodotti.

ART. 22.

(Rettifica).

Il titolare della autorizzazione di cui all'articolo 14 è tenuto a trasmettere, su richiesta di chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, le rettifiche necessarie.

Salvi casi di particolare rilevanza, le rettifiche vengono effettuate nell'ambito di apposite trasmissioni.

Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica è punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Valgono per il resto, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 7 e 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 23.

(Percentuali di programmazione originale).

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a trasmettere programmi originali nella misura non inferiore al 25 per cento del totale delle trasmissioni mensili e, per le

restanti trasmissioni nella media mensile di almeno il 25 per cento dovrà riguardare programmi nazionali o ad essi parificati.

Si considerano programmi originali quelli ideati e realizzati in proprio o in coproduzione *pro quota*.

Si considerano programmi nazionali quelli ideati, realizzati e posti in commercio da produttori nazionali e Stati della CEE.

ART. 24.

(Limiti alla pubblicità).

La pubblicità diffusa non può in ogni caso essere superiore al 15 per cento del totale delle ore di trasmissione dei programmi.

Il contenuto dei messaggi pubblicitari è soggetto ai limiti derivanti dalla legislazione vigente e alle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 25.

(Contribuzione alla SIAE).

La contribuzione dovuta dai titolari delle autorizzazioni alla SIAE per il diritto di autore musicale è calcolata forfetariamente nella misura del 2 per cento del fatturato pubblicitario lordo ed è versato a trimestre posticipato.

ART. 26.

(Numero massimo di autorizzazioni consentito).

Nessuno può ottenere più di una autorizzazione radiofonica o televisiva.

Chi ha ottenuto l'autorizzazione per un impianto televisivo può ottenere l'autorizzazione anche per un impianto radiofonico, tenuto conto delle disposizioni e dei limiti di cui agli articoli 17 e 18.

Nel caso in cui un soggetto sia stato utilmente collocato nella graduatoria di cui all'articolo 17 in più di un comprensorio, il Comitato lo invita ad indicare, entro 30 giorni, l'ordine di preferenza tra i vari comprensori.

Il rilascio dell'autorizzazione avviene in conformità di tale indicazione.

Qualora in un comprensorio il numero delle domande sia inferiore alle frequenze disponibili, queste potranno essere assegnate ai titolari di autorizzazioni in comprensori della stessa Regione o contigui se di Regioni diverse per la ripetizione dei loro programmi.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, quando l'autorizzazione sia rilasciata ad una Società si considerano titolari dell'autorizzazione anche le Società previste dall'articolo 2359 del codice civile.

Chiunque, anche attraverso intestazione fiduciaria di azioni, o per interposta persona, controlla una Società che abbia per oggetto l'attività radiotelevisiva, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, deve darne comunicazione scritta sia alla Società interessata, sia al Comitato nazionale per la radiodiffusione.

Gli amministratori che violino le disposizioni dei commi precedenti sono puniti con le pene stabilite dal VI comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

ART. 27.

(Imprese concessionarie di pubblicità).

Le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici o televisivi a carattere locale devono iscriversi in una apposita sezione del registro di cui all'articolo 19 della presente legge.

Esse sono tenute a depositare presso il registro, entro il 31 luglio di ogni anno, il proprio bilancio integrato da un allegato che indichi in modo analitico le risultanze contabili afferenti la pubblicità comunque effettuata sugli impianti predetti. L'allegato deve essere compilato secondo un modello fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze e del tesoro e deve indicare nominativamente le emittenti per

le quali la concessionaria raccoglie pubblicità, quelle per cui ha l'esclusiva, le tariffe praticate, gli eventuali minimi garantiti.

Nessuna impresa concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di emittenti radiofoniche e televisive di carattere locale superiore al 20 per cento di quelle esistenti su tutto il territorio nazionale.

È altresì vietato il collegamento o il controllo a norma dell'articolo 2359 del codice civile di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si esercita l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui al comma precedente.

ART. 28.

(Sanzioni amministrative).

In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente legge, dagli articoli 1 e 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161, o dalla licenza, il Comitato nazionale per la radiodiffusione, disposti i necessari accertamenti ed informata, ove ne ricorrano le condizioni, l'autorità giudiziaria, contesta all'interessato i relativi risultati e gli assegna un termine per le eventuali giustificazioni.

Trascorso tale termine delibera in ordine all'eventuale decadenza, nei casi:

a) di sentenza penale passata in giudicato a carico del titolare dell'autorizzazione per uno dei reati costituenti delitti, previsti dalla presente legge.

b) di persistente e grave inadempimento di osservare le norme tecniche previste dal codice postale o dal regolamento di cui all'articolo 37 della presente legge, di cui è stata data diffida al responsabile tecnico;

c) di violazione delle norme relative al divieto di concentrazione;

d) di violazione del divieto di cui al secondo comma dell'articolo 20;

e) di perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 14 per il titolare della licenza o dall'articolo 15 per il direttore responsabile, qualora quest'ultimo non sia stato sostituito:

f) di persistente violazione degli obblighi di cui agli articoli 1 e 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161.

ART. 29.

(Collegamenti fra impianti).

È vietata qualsiasi forma di collegamento fra gli impianti salvo che si tratti di collegamento tra impianti dello stesso comprensorio, di diversi comprensori appartenenti alla stessa regione o tra impianti di comprensori contigui anche se di regioni diverse.

Detti collegamenti possono essere effettuati solo per la trasmissione di programmi originali.

È tuttavia consentita la trasmissione simultanea di films, di avvenimenti esterni di attualità - in diretta - e di programmi realizzati in coproduzione tra titolari di autorizzazione.

ART. 30.

(Controlli).

Il Comitato nazionale può disporre in via eccezionale e per gravi motivi in qualsiasi momento l'effettuazione di sopralluoghi ai fini della verifica degli impianti e del rispetto delle altre condizioni contenute nell'autorizzazione.

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a trasmettere con periodicità trimestrale al Comitato nazionale, per il tramite del Comitato regionale, di cui all'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'elenco dettagliato delle trasmissioni effettuate, ivi comprese quelle pubblicitarie, con l'indicazione dei relativi orari.

ART. 31.

(Modifica dell'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156).

L'articolo 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomu-

nicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel testo modificato dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — (*Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione od autorizzazione - Sanzioni*). — Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione secondo le previsioni di legge è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 400.000 fino a 4 milioni se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

La pena di cui al numero 2) del precedente comma si applica nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto radiotelevisivo via etere a carattere locale o un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.

Gli impianti sono sequestrati e resi inefficienti. A seguito di condanna sono confiscati.

Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti ».

ART. 32.

(*Opere di pubblica utilità*).

Gli impianti trasmettenti radiotelevisivi e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può essere dichiarata, ove occorra, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere.

ART. 33.

*(Modifica dell'articolo 14 della legge
14 aprile 1975, n. 103).*

L'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'atto di concessione comprensivo di tutti i servizi che rientrano nella riserva dello Stato e sono riportati nell'articolo 2 deve avere validità per 6 anni, è rinnovabile per un periodo non superiore e prevede tra l'altro sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della società concessionaria o delle entrate che ad essa eventualmente conceda con la legge lo Stato:

1) i tempi e i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori su parere del CIPE;

2) la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive assicurando la ricezione di tutti i suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale, con qualsiasi mezzo tecnico, anche mediate eventuali convenzioni con i comuni, le province, le comunità montane o appositi consorzi degli enti locali;

3) la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica; la sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive.

I relativi piani tecnico-finanziari sono soggetti alla autorizzazione ed al controllo dei competenti organi ministeriali secondo le norme vigenti ».

ART. 34.

(Subentro).

In caso di revoca della autorizzazione il Comitato assegna l'autorizzazione al pri-

mo dei soggetti esclusi o, in caso di mancanza, secondo le regole generali.

Il soggetto subentrante può richiedere di avvalersi delle disposizioni di cui al precedente articolo 32.

ART. 35.

(*Rappresentanza della emittenza locale*).

In tutti gli organismi e Comitati della pubblica amministrazione nei quali si trattano problemi della radiodiffusione o della informazione deve essere assicurata una rappresentanza delle stazioni radiotelevisive private designata dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 36.

In sede di prima applicazione della presente legge, la domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 14 deve essere presentata entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto approvativo del piano di assegnazione delle frequenze alle varie aree di utenza.

ART. 37.

Il regolamento d'attuazione è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni, su parere del Comitato nazionale della radiodiffusione.

ART. 38.

Fino a quando non sarà approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, a sensi dell'articolo 4, settimo comma, la ripartizione delle frequenze stesse è regolata dal decreto ministeriale 3 dicembre 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 39.

Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella allegata tabella *B*.

ART. 40.

Le autorizzazioni previste dalla presente legge non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative.

ART. 41.

È garantita ai titolari delle emittenti esistenti e operanti con programmazione effettiva alla data di entrata in vigore della legge la precedenza nella graduatoria, sempre che si adeguino alla normativa vigente entro il termine di un anno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

Classe	Televisione	Radio FM
A	Potenza 1-2 kw	Potenza 1-3 kw
B	maggiore di 100 w non superiore a 1 kw	maggiore di 100 w non superiore a 1 kw
C	non superiore a 100 w	non superiore a 100 w

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA B

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammon- tare della tassa	Modo di pa- gamento	Note
128	Autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge, relative alla installazione di impianti per la diffusione via etere:			
	1) di programmi televisivi, per ciascun impianto:			
	tassa di rilascio o di rinnovo . . .	676.000	ordinario	
	tassa annuale	338.000	ordinario	
	2) di programmi radiofonici, per ciascun impianto:			
	tassa di rilascio o di rinnovo . . .	200.000	ordinario	
	tassa annuale	100.000	ordinario	Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
129	Autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge, per l'utilizzazione ripartita di una frequenza a favore dei soggetti esclusi dalla attribuzione a tempo pieno per ciascun impianto e ciascun soggetto:			
	1) nel settore televisivo:			
	tassa di rilascio o di rinnovo . . .	200.000	ordinario	
	tassa annuale	100.000	ordinario	
	2) nel settore radiofonico:			
	tassa di rilascio o di rinnovo . . .	30.000	ordinario	
	tassa annuale	15.000	ordinario	Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.